

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1968.

Norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento degli equidi e degli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il decreto del Ministro per la sanità 11 aprile 1968;

Ritenuto che occorre determinare, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 34, i criteri per la corresponsione delle indennità per gli eventuali abbattimenti e distruzione degli equidi e degli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità dovuta per gli equidi e per gli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina eventualmente abbattuti o distrutti in quanto infetti o sospetti di infezione o di contaminazione di una delle forme morbose di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, viene fissata nella misura del 50 per cento del valore medio di mercato riferito alla specie e categoria di appartenenza degli animali.

Per quanto concerne gli equidi l'indennità anzidetta verrà corrisposta soltanto agli animali delle specie cavallina e asinina nonchè per gli ibridi mulo e bardotto utilizzati per le attività agricole, forestali o industriali o per il trasporto di mezzi pubblici con esclusione dei soggetti trotatori e galoppatori e dei mezzo sangue che hanno partecipato a competizioni ippico-sportive riconosciute dalla Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.).

Art. 2.

Una quota aggiuntiva pari al 20 per cento del valore medio di mercato viene corrisposta per gli animali il cui proprietario o chi per esso, segnalando sollecitamente in forma epistolare o telegrafica al sindaco del comune ove trovasi l'allevamento lo stato anormale dei propri animali, avrà contribuito a rendere più tempestiva l'azione di profilassi e di polizia veterinaria.

Ad un'ulteriore quota aggiuntiva pari al 10 per cento del valore medio di mercato degli animali abbattuti e distrutti hanno diritto i coltivatori diretti, sia singolarmente che associativamente, quando si verifica la condizione di cui al primo comma del presente articolo.

L'importo complessivo delle indennità è per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della amministrazione provinciale.

Art. 3.

Il valore di mercato viene rilevato dall'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato, anteriormente alla data del decreto di abbattimento, dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato avente sede nella stessa provincia.

Qualora il bollettino di cui al precedente comma non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del decreto di abbattimento o non preveda la specie o categoria ricercata, deve farsi ricorso alla media dei prezzi rilevati nei bollettini delle province contermini.

Il valore medio di mercato per ciascuna categoria viene calcolato facendo la media aritmetica dei prezzi indicati nella categoria stessa con una maggiorazione degli stessi dell'80 per cento, qualora trattasi di animali riproduttori iscritti ai libri genealogici delle rispettive razze o sottoposti a controlli funzionali.

Art. 4.

Per quanto concerne le categorie di equidi di cui al secondo comma del precedente art. 1, qualora il valore medio di mercato non possa essere accertato dai bollettini emanati dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, il predetto valore medio di mercato verrà determinato da una apposita commissione composta dal veterinario provinciale o da un suo sostituto, dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo sostituto e dal direttore dell'istituto di incremento ippico competente.

Art. 5.

Il veterinario provinciale emana ugualmente il decreto di abbattimento e di distruzione, riservandosi di procedere successivamente alla liquidazione della indennità, ancorchè non sia possibile determinare subito l'ammontare dell'indennità stessa:

a) per difficoltà di reperimento dei bollettini di mercato di cui al precedente art. 3;

b) per impossibilità di riunire tempestivamente la commissione di cui al precedente art. 4;

c) per impossibilità di escludere immediatamente la circostanza di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

La determinazione dell'indennità deve essere effettuata entro tre mesi dalla data del decreto di abbattimento nella ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente ed entro trenta giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, nell'ipotesi di cui alla lettera c) dello stesso comma.

Art. 6.

I documenti necessari per corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti o distrutti, o a chi per essi, le quote a carico dello Stato sono i seguenti:

a) decreto del veterinario provinciale relativo allo abbattimento e alla distruzione degli animali e con il quale è stata fissata la misura delle indennità posta a carico dello Stato e di quelle a carico dell'amministrazione provinciale;

b) attestato del sindaco del comune in cui si trovavano gli animali abbattuti, comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento; tale attestato deve essere munito del visto del veterinario provinciale per conferma;

c) attestato del sindaco del comune in cui si trovavano gli equidi abbattuti comprovante che tali animali appartenevano ad una delle categorie per le quali è prevista la corresponsione della indennità, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della presente ordinanza;